

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io accetto l'articolo proposto dalla Commissione: solamente è da vedere se esso ha sede più opportuna in fine della legge.

Presidente. Intanto ne dò lettura:

“ Il Governo del Re può autorizzare i Monti frumentari e nummarii a convertirsi in Istituti singoli e consociati di credito agrario agli effetti della presente legge. ”

Onorevole Cocco-Ortu, ha facoltà di parlare.

Picardi. (Della Commissione). L'onorevole Cocco-Ortu ha un forte abbassamento di voce, sicchè non può svolgere la sua proposta. Ma dal momento che il Ministero l'accetta e nessuno la combatte, parmi superfluo svolgerne le ragioni.

Rimane la questione della collocazione; ma a me pare che questa potrebbe essere decisa dalla Commissione nel lavoro di coordinamento.

Presidente. Sta bene; allora darò lettura dell'articolo 32, che diventerà 35:

“ È soppressa la facoltà data al Governo di autorizzare Società ed Istituti di credito agrario ai termini della legge 21 giugno 1869.

“ I buoni emessi in base a detta legge, dovranno esser ritirati dalla circolazione entro 5 anni dalla pubblicazione della presente legge.

“ Decorso questo termine, si intenderà abrogata la legge del 21 giugno 1869. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pavesi, relatore. Invece del termine di cinque anni indicato in questo articolo, la Commissione, d'accordo anche in questo col Governo, proporrebbe che il termine fosse stabilito in 10 anni.

Inoltre, tenendo conto delle osservazioni dell'onorevole Franceschini, la Commissione propone che, tra il secondo ed il terzo capoverso, si faccia la seguente aggiunta:

“ Durante questo termine gli Istituti e Casse di risparmio autorizzati a fare le operazioni del titolo I della presente legge, potranno fare le operazioni di cui al numero 6 dell'articolo 1° e quelle degli articoli 8, 9 e 10 della legge 21 giugno 1869. ”

In relazione a quest'aggiunta, l'ultimo capoverso deve modificarsi in questa guisa:

“ Decorso il decennio, s'intenderà abrogata la legge 21 giugno 1869. ”

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.

mia proposta, cioè di prolungare a dieci anni il termine per il ritiro dei buoni agrari; e con ciò credo di aver soddisfatto i colleghi Pais e Palomba.

Accetto del pari l'aggiunta, con la quale paghiamo il debito che avevamo contratto con l'onorevole Franceschini nel corso della discussione, rinviando a questa sede la sua proposta.

In forza di questa aggiunta resta fermo che quegli Istituti, i quali esercitano il credito agrario ai sensi della nuova legge, possono profittare di quella disposizione della legge del 1869 che concerne il pegno.

Presidente. Do quindi lettura dell'articolo, introducendovi le proposte modificazioni ed aggiunte:

“ È soppressa la facoltà al Governo di autorizzare Società ed Istituti di credito agrario ai termini della legge 21 giugno 1869.

“ I buoni emessi in base a detta legge dovranno essere ritirati dalla circolazione entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge.

“ Durante questo termine gli Istituti e Casse di risparmio autorizzati a fare le operazioni del titolo I della presente legge potranno fare le operazioni di cui il numero 6 dell'articolo 1° e quelle degli articoli 8, 9 e 10 della legge 21 giugno 1869.

“ Decorso il decennio s'intenderà abrogata la legge 21 giugno 1869. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. Io mi permetto di domandare all'onorevole ministro: durante questo decennio avranno corso le cartelle agrarie o di buoni agrari? Ovvero gli uni e le altre insieme?

Domanderei in proposito un altro schiarimento perchè non so davvero formarmi un criterio esatto del modo nel quale potranno funzionare insieme queste cartelle e questi buoni agrari.

Gli Istituti che fanno già le operazioni di credito agrario il quale funziona benissimo, come ne è un'elocvente prova il credito agrario che ha sede in Roma con parecchie succursali in varie provincie del regno, e ha recato grandi vantaggi all'agricoltura, oltre ai buoni agrari, potranno anche emettere cartelle agrarie?

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. (Della Commissione). L'onorevole Franceschini comprenderà facilmente come sia questa una legge che viene a supplire quella del 1869, la quale, comunque in qualche luogo abbia potuto far buona prova, pure in genere non ha